

Supporto per la coltivazione di varietà resistenti alle condizioni climatiche attraverso pratiche di produzione integrata

Автор(и): Растителна защита

Дата: 28.05.2023 *Брой:* 5/2023



Fino al 19 giugno, gli agricoltori possono presentare proposte sull'attuazione dell'ordinanza per la richiesta di interventi nel campo dell'ambiente e del clima nell'ambito del Piano Strategico, dove il sostegno è fornito sotto forma di compensazioni annuali; ciò include anche il nuovo intervento per il sostegno alla coltivazione di varietà attraverso pratiche di produzione integrata e varietà resistenti al cambiamento climatico.

Nell'ambito dell'intervento per il „**Sostegno alla coltivazione di varietà resistenti alle condizioni climatiche attraverso pratiche di produzione integrata**”, sono ammissibili i seguenti agricoltori: quelli iscritti nel registro

ai sensi dell'art. 6, par. 1, punto 10 della Legge sulla Protezione delle Piante al 1° gennaio dell'anno di domanda; quelli che soddisfano e rispettano i requisiti dell'art. 11 della Legge sulla Protezione delle Piante; quelli che annualmente, entro il 30 luglio, sulla base dei numeri delle particelle agricole nell'IACS, hanno inviato al Fondo Agricolo di Stato tramite il Sistema dei Servizi Elettronici informazioni e copie dei documenti ufficiali per i semi standard o certificati acquistati e utilizzati, in conformità alle norme di input ottimali per unità di superficie come definite nell'Allegato 4.

Elenco delle colture approvate:

Per il frumento tenero invernale – devono esserci 450–600 semi germinabili per 1 mq o 200–240 kg/ha;

Grano duro – devono esserci 400–600 semi germinabili per 1 mq o 220–280 kg/ha;

Orzo invernale a due file – devono esserci 400–450 semi germinabili per 1 mq o 160–180 kg/ha;

Orzo invernale a più file – devono esserci 400–500 semi germinabili per 1 mq o 160–200 kg/ha;

Triticale – devono esserci 550–650 semi germinabili per 1 mq o 220–260 kg/ha;

Avena invernale – devono esserci 500–600 semi germinabili per 1 mq o 150–180 kg/ha;

Orzo primaverile da foraggio – devono esserci 550–600 semi germinabili per 1 mq o 200–240 kg/ha;

Avena – devono esserci 450–600 semi germinabili per 1 mq o 140–180 kg/ha;

Mais – devono esserci da 15 a 22 kg/ha;

Girasole – devono esserci 4–8 kg/ha.

Gli agricoltori assumono e rispettano un impegno volontario pluriennale nell'ambito dell'intervento con una durata di 5 anni consecutivi. Il periodo di cui alla prima frase decorre dall'inizio dell'anno di presentazione e approvazione della „domanda di sostegno“. Essi sono obbligati durante questo periodo a rispettare gli obblighi e i requisiti per la gestione delle attività sulle stesse superfici approvate per la partecipazione nel primo anno dell'impegno pluriennale assunto.

La superficie delle particelle agricole per le quali si richiede il sostegno nell'ambito dell'intervento è ammissibile quando, dopo aver effettuato i controlli, è stato stabilito che non è inferiore a dieci decari, o 1 ha; sono coltivate

varietà sviluppate per la coltivazione in condizioni specifiche, in conformità all'Allegato n. 3; soddisfa i requisiti del § 1, punto 55 delle disposizioni integrative della Legge sul Sostegno ai Produttori Agricoli.

La superficie massima ammissibile per il sostegno nell'ambito dell'intervento è fino a 300 ha.

Durante il periodo, sulle superfici approvate per la partecipazione all'impegno pluriennale nell'ambito dell'intervento, non deve essere svolto alcun altro tipo di produzione, in conformità alla Legge sulla Protezione delle Piante.

Nell'ambito dell'intervento, il sostegno sarà indirizzato principalmente alle aziende agricole dove tutte le superfici con le colture agricole ammissibili sono gestite in conformità ai principi della produzione integrata, al fine di garantire un effetto ambientale aggiuntivo attraverso un contributo significativo da parte dell'agricoltore.

1. rispettare i principi generali e specifici della difesa integrata e i requisiti stabiliti nell'Ordinanza n. 9 del 2021 sulla produzione integrata di piante e prodotti vegetali e sul controllo della produzione integrata (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 2021), di seguito denominata „Ordinanza n. 9 del 2021“;

2. tenere la documentazione per l'attuazione delle attività, in conformità ai modelli di domande, notifiche, protocolli, dichiarazioni, registri e altri, ai sensi dell'art. 3 dell'Ordinanza n. 9 del 2021, e rispettare le istruzioni obbligatorie del Direttore Esecutivo dell'Agenzia Bulgara per la Sicurezza Alimentare (BFSA), approvate secondo la procedura di cui all'art. 3 dell'Ordinanza n. 9 del 2021.